

Il trattamento rieducativo e penitenziario come progetto e percorso di resilienza a carriere devianti e criminali di soggetti minori

Porzia Teresa Persio*

Abstract: IT. L'Autore partendo da alcune considerazioni generali sui vantaggi della politica criminale empiricamente orientata, si sofferma sul concetto di resilienza inteso non solo come la capacità di resistenza e adattamento alle difficoltà della vita nelle carceri ma, soprattutto, in ossequio al principio rieducativo della pena, nella capacità di promuovere percorsi di reinserimento sociale. Nell'ambito della giustizia penale minorile queste istanze orientano in maniera sostanziale verso una giustizia di tipo riparativo piuttosto che meramente punitivo, in grado di offrire attraverso misure rieducative personalizzate maggiori opportunità di crescita e reintegrazione sociale.

EN. Starting from some general observations on the advantages of an empirically oriented criminal policy, the Author focuses on the concept of resilience which is investigated from various aspects: as the ability to overcome and to adapt to life's difficulties in prisons, but, above all, as the ability to promote paths of social re-integration, in accordance with the re-education principle of punishment.

In the field of juvenile criminal justice, these demands are essentially oriented towards a restorative rather than merely punitive justice. Such orientation is able to offer greater opportunities for growth and social re-integration through personalized re-education measures.

Keywords: IT. Resilienza, rieducazione, carcere, giustizia ripartiva, giustizia minorile. EN. Resilience, re-education, prison, restorative justice, juvenile criminal justice.

1. Introduzione

Il tema della rieducazione e del trattamento penitenziario rivolto ai minori autori di reati solleva questioni cruciali in ambito giuridico, sociale e umano. La capacità del sistema penale di promuovere un percorso di recupero e reinserimento sociale per i minori coinvolti in attività devianti rappresenta un aspetto fondamentale della funzione rieducativa della pena sancita dalla nostra Costituzione. In questo capitolo verranno esaminate le

* Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, orcid.org/0000-0001-5008-1169.

sfide e le opportunità legate al trattamento penitenziario rieducativo e al concetto di resilienza come risorsa nei percorsi di contrasto alle carriere criminali minorili. Tale analisi si concentrerà sull'evoluzione della politica criminale, sulle specificità della pena rieducativa e sul ruolo della giustizia riparativa come modello di giustizia inclusiva e non violenta.

2. Diritto penale e politica criminale empiricamente orientata: dall'attenzione ai fatti alla promozione dei processi di revisione

Le scienze giuridiche, talvolta interpretate in modo riduzionista, vengono sovente considerate come un insieme di regole tecniche elaborate dall'ordinamento giuridico per disciplinare i comportamenti umani nei molteplici contesti dell'esistenza. In quest'ottica, lo studioso di diritto penale appare come colui che analizza le disposizioni del diritto positivo sia come norme isolate, con un loro significato specifico e una funzione propria, sia come parte integrante di un sistema di regole volto alla tutela di determinati beni giuridici attraverso l'irrogazione di sanzioni penali. Questo approccio non si modifica neppure quando la scienza penale amplia il suo ambito d'interesse alla storia dei sistemi penali o all'analisi comparatistica di ordinamenti stranieri, che, sebbene non rappresentino una fonte diretta del nostro diritto, possono offrire indicazioni su scelte e soluzioni efficienti da adottare.

Come le altre scienze giuridiche, dunque, anche il diritto penale è essenzialmente un'ermeneutica dei contenuti normativi vigenti. Tuttavia, l'obiettivo della conoscenza giuridica non può fermarsi alla mera descrizione o spiegazione del sistema di regole; è necessario che tale obiettivo venga accompagnato da una rigorosa valutazione critica del diritto vivente, finalizzata a garantirne l'efficienza, l'adeguatezza rispetto a una realtà in costante evoluzione e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, a partire da quelli costituzionali.

In questo senso, dunque, la politica criminale entra di diritto nel campo del diritto penale, con una visione più ampia e aperta (Delmas-Marty, 1992). Oltre all'obiettivo primario di contrasto alla criminalità, essa si distingue per la tensione verso il cambiamento (Forti, 2000) e la sua intrinseca "carica creativa" (Roxin, 1998). Infatti, il diritto penale moderno, fondato su valori e principi illuministi, e oggi consolidato nelle Costituzioni e nelle Carte internazionali, è in effetti il frutto di una politica criminale che ha criticato il sistema dei delitti e delle pene dell'*Ancien Régime*. In questa prospettiva, la critica del dato positivo e delle soluzioni giurisprudenziali rappresenta l'essenza stessa della politica criminale e ne esalta il carattere empirico.

Di conseguenza, l'elemento fondamentale di ogni iniziativa legislativa orientata alla prevenzione o repressione della criminalità è l'attenzione ai fatti concreti, che si articola nella rilevazione delle situazioni reali su cui intervenire, nello studio delle possibili alternative d'azione e nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi iniziali (Pulitanò, 1985). Questo processo può essere descritto come una compenetrazione tra diagnosi e prognosi (Caputo, 2022). Pertanto, una politica criminale empiricamente orientata, che si prefigge il conseguimento di scopi concreti, ha spesso dato origine a processi di revisione legislativa e sociale. Anche in assenza di riforme compiute, tali processi hanno, comunque, inciso profondamente sul clima giuridico e culturale, sollecitando riflessioni significative sui problemi della politica del diritto (Monaco, 1984).

I vantaggi di una politica criminale empiricamente orientata risiedono nella capacità del diritto penale empirico di favorire e incentivare le dinamiche sociali, aumentando le possibilità di realizzazione e correggendo eventuali tendenze distorsive. Tuttavia, un diritto penale troppo incentrato sulle richieste politiche rischia di esporre la giustizia penale a pressioni popolari e a un uso strumentale della legge per fini politici. Negli ultimi decenni, infatti, le politiche securitarie promosse dai governi sono state spesso influenzate da un approccio populista alla giustizia penale che ha contribuito a svalutare la politica criminale e a compromettere la qualità della democrazia, dimenticando che è proprio “dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino” (Montesquieu, 1965).

Questa anomalia è in parte riconducibile alla crisi delle istituzioni politiche, che cercano di conquistare consenso attraverso un uso opportunistico della giustizia penale, non tanto per governare contro la criminalità quanto per governare “attraverso” la criminalità (Simon, 2008) in un contesto di preoccupante, sostanziale sfiducia nella magistratura (Marra, 2022, p.86). Tale consenso, basato sulle paure e insicurezze dei cittadini, è per sua natura fugace e necessita di costanti stimoli per mantenersi vivo, diventando emblematico di una deriva patologica della democrazia, tipica dei regimi “demo-consensuali” (Ferrajoli, 2018).

Questa enfattizzazione del potere punitivo a fini politici è stata parzialmente limitata da una giurisprudenza che, nella prima decade del nuovo millennio, in Germania, Francia, Stati Uniti e Italia, ha ribadito il limite invalicabile rappresentato dal rispetto della dignità umana. In tal senso, sono emblematiche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Torregiani e altri c. Italia*, 2013), della Corte Suprema degli Stati Uniti (*Brown v. Plata et al.*), e della Corte costituzionale tedesca (BvR 409/09, 2011), secondo cui uno Stato che non è in grado di garantire che l'esecuzione della pena avvenga nel rispetto della dignità umana deve interromperne l'esecuzione.

Nonostante l'impegno della magistratura nazionale e sovranazionale sia fondamentale nel contrastare l'uso distorto del diritto penale, esso non può rappresentare l'unico baluardo contro l'adozione di misure ideologicamente orientate. È necessario, infatti, promuovere una riflessione ampia e approfondita, consapevole della complessità delle questioni in gioco e delle soluzioni che richiedono coerenza con i principi costituzionali.

3. Finalità rieducativa della pena e realtà carceraria

Adottare una politica criminale empiricamente orientata significa privilegiare una politica che consideri attentamente le conseguenze concrete dell'adozione di singole misure e delle soluzioni più complesse che si applicano agli autori di reati. Questa impostazione, pertanto, richiede una valutazione delle caratteristiche del destinatario della sanzione e una contestualizzazione della pena, tenendo conto di fattori come l'età, il genere e le eventuali vulnerabilità o responsabilità familiari. Tali aspetti richiedono che ogni intervento sia calibrato per perseguire finalità specifiche, quali l'intimidazione, la neutralizzazione, la risocializzazione o la rieducazione. Ciascuna di queste finalità solleva interrogativi di compatibilità e coerenza con i principi della politica criminale e con la teoria della pena in un contesto di diritto costituzionale (Marinucci, 1974).

La finalità rieducativa, sancita dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana, rappresenta un principio essenziale e innovativo rispetto alla tradizione giuridica. Questo comma stabilisce che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", trasformando la pena in un'opportunità di recupero e reintegrazione sociale, in contrapposizione alla tradizionale funzione retributiva, intesa come compensazione per il danno causato, e a quella preventiva, orientata alla dissuasione di ulteriori comportamenti illeciti. Sebbene costituzionalmente sancito, il principio rieducativo ha stentato a ottenere il riconoscimento effettivo che merita, con un'applicazione spesso riduttiva nelle decadi successive all'adozione della Costituzione (Pavarini, 2012; Vassalli, 1967). Fino agli anni Ottanta, la Corte costituzionale non ha attribuito una chiara priorità alla finalità rieducativa rispetto alle altre funzioni della pena, consentendo una visione restrittiva di questo principio (Emanuele, 2009). Solo con la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990, il principio rieducativo ha acquisito un ruolo centrale, estendendosi non solo all'esecuzione penitenziaria, ma anche come vincolo per il legislatore e per il giudice. Questa sentenza rappresenta un traguardo importante, affermando che il fine rieducativo "è diventato patrimonio della cultura giuridica europea" grazie alla sua stretta connessione con il principio di proporzionalità, che impone per l'appunto

di rispettare la proporzione tra qualità e quantità della sanzione e l'entità del danno arrecato (Fiandaca, 1991, p. 332; sentenza Corte cost. n. 313/90).

Oltre a costituire un principio, la finalità rieducativa è una pretesa che il detenuto può rivendicare di fronte all'inadempienza dello Stato. La scelta del verbo "tendere" da parte del legislatore, infatti, sottolinea che la funzione rieducativa deve essere garantita in maniera non coercitiva, rispettando l'autodeterminazione del soggetto e, quindi, escludendo l'impiego di tecniche degradanti o trattamenti farmacologici per alterare la volontà del condannato.

Il contesto penitenziario rappresenta, pertanto, "un capitolo della rieducazione", ma resta, come afferma Vassalli (1982), "il più difficile e il più importante", soprattutto in considerazione del persistente divario tra i principi costituzionali e la realtà delle carceri, segnata da problemi strutturali e sistemici che hanno subito un progressivo aggravamento (Averardi, 2021). La riforma del 1975 dell'ordinamento penitenziario ha segnato un passo avanti in questo senso, spostando il focus dai doveri imposti ai detenuti agli obblighi dell'amministrazione carceraria e promuovendo una serie di innovazioni volte al riconoscimento della dignità umana dei detenuti. Anche il Regolamento di attuazione del 2000 ha avuto un ruolo significativo, riconoscendo il detenuto come titolare di diritti, in primis quello di essere coinvolto nei progetti di trattamento. Tuttavia, le riforme successive, come la legge Gozzini (n. 663/1986) e la legge Simeone-Saraceni (n. 165/1998), non sono riuscite a trasformare il sistema sanzionatorio in modo radicale, limitandosi ad ammorbidire la concezione securitaria dell'esecuzione penale. Nonostante ciò, la nostra Costituzione, aderendo al principio personalista, impone la tutela dell'inviolabilità della persona e il riconoscimento della pari dignità per tutti i soggetti, inclusi i condannati. In quest'ottica, lo Stato ha il compito non solo di escludere chi ha violato le regole, ma anche di reintegrarlo nella società, promuovendo percorsi di responsabilizzazione e risocializzazione (Giostra, 2018).

Sul piano pratico, però, le condizioni carcerarie costituiscono ancora una seria criticità. La situazione delle carceri italiane è gravemente compromessa dallo stato fatiscente degli istituti, dal sovraffollamento cronico e dalla carenza di risorse economiche e di personale. Tali condizioni rendono la pena ancora più afflittiva e impediscono il raggiungimento della finalità rieducativa. Come rilevato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano (12 marzo 2013), una pena scontata in condizioni disumane "non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa", poiché la compressione fisica in spazi angusti compromette la dignità del detenuto e lo priva della possibilità di relazioni umane, presupposto essenziale per avviare un percorso di reinserimento.

Questa situazione impone interventi urgenti. È compito della politica avviare iniziative concrete per modernizzare le strutture e investire risorse adeguate al fine di garantire condizioni di detenzione rispettose dei diritti umani e dei principi costituzionali. In questo senso, vi sono segnali incoraggianti che provengono dai lavori della *Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario*, presieduta dal professor Marco Ruotolo, istituita con l'obiettivo di "migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari". Tra le proposte avanzate dalla Commissione figurano interventi mirati per risolvere le principali criticità, tra cui la gestione della sicurezza, l'uso di tecnologie, la tutela della salute fisica e mentale dei detenuti, il lavoro e la formazione professionale, la protezione dei diritti dei detenuti e la formazione del personale penitenziario. L'intervento delineato rappresenta una riforma ampia e organica, che, pur con alcuni limiti e reticenze, sembra andare nella direzione di un sistema carcerario meno segregante e più vicino alla vita civile. Come afferma Venturoli (2022), l'obiettivo di questa riforma è creare "un carcere in cui non venga mai negata la propria dignità al detenuto, quale condizione imprescindibile dell'umanità, anche per i reati più gravi".

In sintesi, il percorso di attuazione del principio rieducativo, pur complesso e ricco di sfide, è una delle basi fondamentali per una società che ambisce a realizzare una giustizia sostanziale, inclusiva e rispettosa della dignità di ogni individuo, persino nei contesti più difficili e delicati come quello penitenziario. Riconoscere l'importanza della rieducazione e garantire condizioni carcerarie dignitose e funzionali al reinserimento sociale sono passi imprescindibili per uno Stato di diritto che si fonda sui valori della Costituzione.

4. L'individualizzazione del percorso rieducativo finalizzato al reinserimento sociale

Un diritto penale empiricamente orientato e volto a concretizzare gli obiettivi perseguiti, a cominciare dalla finalità rieducativa della pena, deve contare su criteri e parametri adeguati, capaci di garantire un monitoraggio e una valutazione qualitativa del percorso rieducativo. L'accertamento del "sicuro ravvedimento" e il positivo esito del cammino verso la risocializzazione non possono essere ridotti al "giudizio di 'normale buona condotta' – cioè alla mera astensione da violazioni delle norme penali o disciplinari durante l'esecuzione della pena – ossia nella mera astensione dalla violazione delle norme penali di disciplina penitenziaria nel corso dell'esecuzione della pena – ma postula comportamenti positivi sintomatici per l'abbandono, anche per il futuro, delle scelte criminali" (Corte Cost. n. 138/2001). Analogamente, non ci si può limitare alla valutazione quantitativa, ossia

al numero di attività, esperienze e progetti a cui il detenuto ha preso parte: occorre apprezzare qualitativamente i cambiamenti prodotti e l'adesione concreta a un modello di legalità, onde evitare la *burocratizzazione* del processo rieducativo.

Il raggiungimento dell'obiettivo di reinserimento sociale richiede, pertanto, un serio impegno da parte delle istituzioni, chiamate a predisporre un *percorso rieducativo individualizzato*, strutturato in circuiti penitenziari differenziati che tengano conto dei molteplici profili della popolazione carceraria (Nicotra, 2014). È altresì essenziale definire parametri in grado di creare e facilitare le condizioni per un reinserimento sociale efficace, consentendo il monitoraggio continuo del percorso rieducativo, al fine di correggerne eventuali criticità in itinere. Il raggiungimento di tale obiettivo dipende da molteplici variabili, sia personali che ambientali, influenzate dall'interazione tra diversi attori, quali il condannato, l'amministrazione penitenziaria, il personale penitenziario, le organizzazioni e istituzioni di volontariato, le famiglie dei condannati, le scuole e gli operatori sociali. Ciascun attore svolge un ruolo essenziale nel concorrere al successo del reinserimento.

Anche se il percorso rieducativo ricade principalmente sul detenuto, la sua efficacia e il raggiungimento degli obiettivi rieducativi dipendono altresì dal grado di collaborazione tra la comunità sociale, gli enti locali, le associazioni religiose e laiche e le istituzioni penitenziarie. Questo coinvolgimento è essenziale per favorire relazioni umane, fiducia e collaborazione, condizioni imprescindibili per consentire al detenuto di partecipare attivamente al percorso rieducativo, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 230/2000 (Pietralunga et al., 2007). Solo così si garantiscono concrete opportunità di reinserimento nel tessuto sociale una volta concluso il periodo di pena.

Sempre in base al Regolamento n. 230/2000, l'attività di reinserimento sociale è strettamente legata alla capacità di motivare e responsabilizzare il detenuto attraverso un percorso personalizzato che tenga conto della sua personalità, delle sue attitudini e del suo passato. In quest'ottica, assume un ruolo chiave l'osservazione scientifica della personalità del reo, finalizzata a comprendere le sue qualità psicofisiche, nonché le carenze affettive, educative e sociali che, per gravità o coesistenza, rappresentano un ostacolo alla costruzione di una normale vita di relazione (Cimmino, 2015). È evidente, quindi, che in questo contesto è cruciale individuare e sviluppare nuove risorse concettuali idonee a interpretare e gestire la complessità dei sistemi sociali e normativi, in cui ogni individuo vive le proprie esperienze e costruisce il proprio percorso di risocializzazione.

5. Le potenzialità del concetto di resilienza nella prospettiva del finalismo rieducativo della pena

In questa prospettiva, il concetto di resilienza può offrire un contributo significativo nella sua duplice dimensione difensiva/conservativa e proattiva/trasformativa (Garmestani e a., 2014; Boschetti, 2023, p.221). Esso viene sempre più spesso richiamato in diverse discipline: dalle scienze mediche, dove è apparso per la prima volta prima degli anni '70, fino alle scienze umane, sociali e, infine, giuridiche ed economiche. Nonostante le molteplici definizioni con sfumature differenti, il concetto di resilienza, nella sua essenza, descrive la capacità di un individuo, di un'organizzazione o di sistemi complessi di rispondere a situazioni critiche attingendo sia alle risorse interne sia a quelle disponibili nell'ambiente (Masten, 2014). Funzionalmente, questo concetto è particolarmente utile quando è inteso non solo come capacità individuale di raggiungere risultati positivi (outcomes) in contesti di avversità, ma anche come "processo di adattamento alle avversità significative" (Theron, 2016, p. 636). Tale approccio permette di considerare e valorizzare il ruolo dei vari "fattori protettivi" – individuo, famiglia e comunità – nella consapevolezza che non esiste solo una resilienza personale, alimentata dalle risorse individuali, ma anche una resilienza sistemica, che si costruisce e si rafforza grazie all'interazione tra "processi multilivello, che i sistemi attivano per conseguire risultati migliori di quelli attesi di fronte o in seguito ad avversità" (van Breda, 2018).

In ambito giuridico, la resilienza è stata introdotta di recente, acquisendo il significato di capacità del sistema giudiziario e degli attori coinvolti nel processo penale, nelle sue varie fasi (accusa, processo, esecuzione delle sanzioni), di ristabilire la legalità e sostenere tutti i protagonisti coinvolti (reo, vittima, comunità) affinché la frattura sociale causata dal reato possa essere risanata e reo e vittima possano reintegrarsi nella società civile (Predescu & Tomitã, 2014). Questo concetto appare, quindi, come una risposta dinamica alle difficoltà che il contesto carcerario e giudiziario presentano, offrendo agli attori coinvolti gli strumenti per una riparazione complessa e duratura dei danni generati dal reato.

Così inteso, il concetto di resilienza si adatta efficacemente a un modello di giustizia riparativa piuttosto che punitiva; un modello orientato a ottenere una reintegrazione relazionale, materiale ed emotiva tra la vittima, il reo e la comunità (Palazzo, 2015). In questa ottica, i compiti dell'amministrazione della giustizia non si limitano alla verifica del reato, all'accertamento della colpa e alla sentenza, ma includono il raggiungimento dell'obiettivo di risocializzazione del condannato tramite percorsi di recupero che, parallelamente, tutelino e supportino la vittima. Questo modello di giustizia solleva ancora una volta il dibattito tra giustizia teorica e giustizia pratica e la

compatibilità del sistema punitivo attuale italiano con i principi della Carta costituzionale che, riconoscendo la pari dignità di tutti gli esseri umani di fronte alla legge, impone alla comunità non di escludere, ma di includere attraverso meccanismi di riparazione (Colombo, 2015).

Nonostante l'allineamento con i principi costituzionali, il modello di giustizia riparativa rimane, nella pratica, un sistema marginale, "una bella teoria che cerca di farsi pratica" (Mazzuccato, 2015). Più che come alternativa al modello punitivo, si configura come uno strumento complementare, presente solo in alcuni microsistemi processuali penali, come il processo penale minorile e quello dinanzi al giudice di pace (Pisati, 2022). Questo contesto di applicazione limitato ne evidenzia la necessità di espansione per garantire che il modello riparativo diventi una componente effettiva e integrata dell'ordinamento penale, piuttosto che rimanere un'eccezione riservata a particolari casi o categorie di soggetti.

6. La giustizia riparativa come giustizia non violenta: la resilienza come strategia di guarigione sociale

La possibilità che la giustizia punitiva o afflittiva possa integrarsi con quella riparativa rappresenta una sfida centrale nel dibattito sulla rieducazione penale. Pur radicandosi entrambe in un contesto valoriale comune, che distingue con chiarezza tra colpevole e vittima, i due modelli di giustizia conducono a esiti profondamente diversi. La giustizia punitiva reca in sé una matrice vendicativa e si fonda sull'applicazione di una sanzione afflittiva, concentrandosi sul disvalore del reato; al contrario, la giustizia riparativa mira a creare le condizioni per un incontro interpersonale tra reo e vittima, basato sul riconoscimento reciproco e libero da forme di coercizione o violenza.

La relazione che intercorre tra ciascuno di questi modelli e la Carta costituzionale evidenzia approcci profondamente diversi: mentre la giustizia punitiva vede nei principi costituzionali il limite per il potere punitivo dello Stato, la giustizia riparativa guarda alla Costituzione in modo propositivo, come al fondamento delle condizioni valoriali e sostanziali per una convivenza pacifica. In quest'ottica, la giustizia riparativa si assume il compito di ricomporre la frattura sociale generata dal reato e di ristabilire condizioni di armonia e coesistenza, non solo per i diretti protagonisti della vicenda criminale, ma anche per la comunità coinvolta. La giustizia riparativa, quindi, non si limita alla gestione della pena, ma promuove il valore della persona, le dinamiche relazionali e la responsabilità civile, ispirandosi ai principi del personalismo e dell'uguaglianza (Bartoli, 2022).

In ossequio al principio del personalismo, si riconosce ai protagonisti della vicenda, reo e vittima, lo status di soggetti attivi e autonomi. Il prin-

cipio di uguaglianza, invece, richiede di trattare situazioni diverse in maniera proporzionale, valorizzando le specificità delle circostanze e delle relazioni coinvolte. A questa *dimensione formale*, si affianca una ulteriore *dimensione sostanziale*, che impone allo Stato l'obbligo di fornire strumenti adeguati a superare i conflitti e a rimuovere gli ostacoli che limitano la piena espressione della persona e dei suoi diritti. La peculiarità della giustizia riparativa sta, dunque, nel prevedere risposte che rifuggano dalla forza e dalla coercizione, favorendo invece percorsi individualizzati di risocializzazione e guarigione sociale. Attraverso questo approccio, il reo è chiamato a riconoscere la propria responsabilità e a ricostruire un rapporto positivo con la vittima e la società, ricomponendo così la frattura sociale prodotta dal reato. Questa visione di giustizia, aperta e inclusiva, si preoccupa di dare piena attuazione alla finalità rieducativa enunciata dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, contrapposta al modello di giustizia punitiva, che rimane caratterizzato da coercizione e detenzione. In tale contesto, la resilienza assume un ruolo centrale come criterio fondamentale per innescare e sostenere percorsi di risocializzazione e reintegrazione sociale. Essa rappresenta, infatti, non solo una capacità individuale, ma anche una qualità sistemica che permette al reo di adattarsi e superare le avversità, rinnovando il proprio legame con la società. La resilienza si configura, dunque, come condizione essenziale, sia a livello personale che sociale, per realizzare l'obiettivo rieducativo previsto dalla nostra Carta costituzionale e per favorire un percorso di reinserimento attivo e consapevole.

7. Margini di resilienza nella disciplina dell'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121) (o.p.m.)

È evidente che la giustizia riparativa può realizzare la propria "valenza terapeutica" e raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso l'interazione e il coinvolgimento di diverse discipline, quali psicologia, vittimologia, sociologia e criminologia, oltre alla collaborazione attiva di organizzazioni e istituzioni, come il servizio sociale, le istituzioni penitenziarie e le organizzazioni di volontariato. In questo contesto, il concetto di resilienza trova un ruolo funzionale, diventando il minimo comune denominatore che, in una prospettiva multisistemica, consente di valutare in termini qualitativi la validità e l'efficacia dei percorsi di rieducazione e risocializzazione.

A tal proposito è interessante considerare la recente riforma dell'esecuzione penale per i condannati minorenni, varata con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che ha finalmente introdotto una normativa specifica per i minori. Prima di questa riforma, l'art. 79 dell'ordinamento penitenziario (L. 26

luglio 1975 n. 354) stabiliva che, in mancanza di una normativa specifica, ai minori si applicassero le stesse norme previste per gli adulti. Tuttavia, la Corte costituzionale, in varie occasioni, aveva dichiarato illegittime le disposizioni che equiparavano quasi automaticamente i minori agli adulti, estendendo loro le stesse norme.

Con il d.lgs. n. 121/2018, il legislatore ha quindi, colmato questa lacuna, ribadendo che il carcere deve rappresentare una misura di ultima istanza (*extrema ratio*) e specificando, all'art. 14 o.p.m., che “la permanenza negli istituti penali per minorenni si deve svolgere in conformità a un progetto educativo predisposto entro tre mesi basato sulla personalizzazione delle prescrizioni tenendo conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità e contrassegnato da una flessibilità esecutiva. Ma, oltre al progetto educativo, necessario perché il minore possa nel periodo di detenzione maturare da un punto di vista sociale adattandosi alle regole che verranno prescritte, è necessario che l'esperienza del minore in un istituto penale per minorenni non sia afflittiva più di quanto lo sia già in sé stessa privando il minore, oltre che della sua libertà personale, degli affetti, delle sue radici” (Larizza, 2019, p. 87).

La riforma enfatizza la necessità di unire la finalità rieducativa a un modello di giustizia riparativa, considerato il principale obiettivo dell'esecuzione penale minorile. Come previsto dall'art. 1, c. 2, primo periodo, o.p.m., “[l]'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”. Il secondo periodo precisa, inoltre, che l'esecuzione mira prioritariamente a promuovere “la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero”. Prediligere le misure penali di comunità rispetto alle misure alternative, che eccezion fatta per l'affidamento in prova al servizio sociale, presentano poche differenze, rappresenta una scelta chiara del legislatore volta a “coinvolgere direttamente la collettività nel progetto di recupero e inserimento del condannato minorenne” e a realizzare un sistema esecutivo aperto e inclusivo (Caraceni, 2018, p. 1).

Promuovere la responsabilizzazione e rafforzare le relazioni con il mondo esterno, in vista di una più efficace integrazione sociale che riduca il rischio di recidiva, impone di considerare un aspetto trascurato a lungo, soprattutto nel paradigma della giustizia punitiva: il “tempo della detenzione” deve essere utile e funzionale alla realizzazione di un percorso di rieducazione e risocializzazione (Palma, 2020, p. 1300). A tal fine, è indispensabile che i minori detenuti abbiano la possibilità di interagire con

persone in grado di sostenere la loro crescita personale e di prevenire il rischio di recidiva.

Gli operatori degli istituti penali minorili e degli Uffici di servizio sociale per minorenni (U.s.s.m.) hanno, dunque, il compito di favorire l'attivazione di programmi rieducativi. La mancata attivazione di tali programmi dovrebbe essere giustificata solo da circostanze specifiche e dalla disponibilità dei protagonisti coinvolti e non, da carenze di risorse o dall'inerzia dell'amministrazione penitenziaria. Resta valido l'avvertimento della Corte costituzionale, secondo cui "sul legislatore incombe non solo l'obbligo di tenere presenti le finalità rieducative delle pene, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle".

Appare evidente come le disposizioni emanate con la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile, delineate in modo sintetico, siano orientate a soddisfare, nella prospettiva della giustizia riparativa, le esigenze rieducative specifiche dei minori, in conformità al principio di specialità. Il successo della riforma legislativa, seppur per alcuni aspetti ancora timida e lacunosa (Pisati, 2022), dipenderà in buona parte dalla capacità di progettare sistemi resilienti in cui i processi di mediazione e rieducazione possano essere promossi, valutati e apprezzati qualitativamente per ogni individuo sottoposto a pena.

8. Conclusione

Il trattamento rieducativo e penitenziario dei minori rappresenta una sfida complessa ma cruciale per il sistema giuridico e sociale, finalizzato ad attuare un equilibrio tra responsabilità punitiva e prospettive di reintegrazione. La resilienza emerge come un elemento chiave, sia come capacità individuale che come caratteristica strutturale del sistema, promuovendo percorsi di recupero inclusivi e personalizzati. In linea con la finalità rieducativa prevista dalla Costituzione, il concetto di resilienza si traduce in una giustizia orientata non solo alla punizione, ma soprattutto alla trasformazione e reinserimento del condannato nella società. La recente riforma dell'esecuzione penale per i minori conferma questa direzione, sebbene rimangano sfide significative. Il potenziamento delle misure di comunità e il miglioramento delle condizioni penitenziarie sono passi essenziali per un sistema che non solo rispetti la dignità dei minori detenuti, ma che sia anche efficace nel prevenire recidive e costruire un futuro di inclusione.

Bibliografia

- Averardi, A. (2021). La costituzione dimenticata la funzione rieducativa della pena. *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 145-166.
- Bartoli, R. (2022). *Diritto penale. Elementi di parte generale*. Giappichelli.
- Boschetti, B. (2023). Diritto e resilienza. Coordinate per un diritto capace di transizioni. *Forum di Quaderni costituzionali*. <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/E7-Boschetti-FQC-3-2023.pdf>
- Caraceni, L. (2018). Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. *Diritto penale contemporaneo*. <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6331>
- Caputo, M. (2023). Politica criminale. *Sistema penale*. <https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/caputo-matteo>
- Cimmino, E. (2015). L'individuazione del trattamento come premessa e condizione dell'intervento educativo nel contesto penitenziario. *Diritto & civiltà*, 1-5. <https://www.dirittopenitenziario.it/lindividuazione-del-trattamento-come-premessa-e-condizione-dellintervento-educativo/>
- Colombo, G. (2015). La giustizia riparativa può essere sistema? In G. Manozzi & G. Lodigiani (A cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (pp. 6-24). Il Mulino.
- Delmas-Marty, M. (1992). *Dal codice penale i diritti dell'uomo* (traduzione italiana). Giuffrè.
- Emanuele, P. P. (2009). La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale. In D'Orlando & Montanari (A cura di), *Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008* (pp. 73-113). Giappichelli.
- Ferrajoli, L. (2018). Democrazia e populismo. *Rivista AIC Associazione italiana costituzionalisti*, 3, 515-524.
- Fiandaca, G. (1991). Commento all'articolo 27 commi 3 e 4. In G. Branca & A. Pizzorusso (A cura di), *Commentario alla costituzione. Rapporti civili* (8^a ed., pp. 319-357). Zanichelli.
- Forti, G. (2000). *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo sociale*. Giuffrè.
- Garmestani e a., A.S., Allen, C.R., *Social-Ecological Resilience and Law*, New York, Columbia University Press.

- Giostra, G. (2018). La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la costituzione. *Diritto penale contemporaneo*. <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5966-la-riforma-penitenziaria-il-lungo-e-tormentato-cammino-verso-la-costituzione>
- Larizza, S. (2019). *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*. Giappichelli.
- Marinucci, G. (1974). Politica criminale e riforma del diritto penale. *Jus*, 4, 463-498.
- Marra, G. (2022). Il Sistema penale resiliente e “l'argine rotto al torrente delle opinioni“. Profili ordinamentali. *Studi urbanati*. <https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/3257>
- Masten, A. (2014). Global Perspectives on Resilience in Children and Youth. *Child Development*, 85(1), 6-20. <https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12205>
- Mazzuccato, C. (2015). Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia. In G. Mannozi & G. Lodigiani (A cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (pp. 119-133). Il Mulino.
- Monaco, L. (1984). Prospettive dell'idea dello “scopo” nella teoria della pena. *Jovene*.
- Montesquieu. (1965). *De l'esprit de loi (1748)*. Traduzione italiana: *Lo spirito delle leggi* (A cura di S. Cotta). Utet.
- Nicotra, I. (2014). Pena e reinserimento sociale. Relazione svolta al seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torregiani della Corte EDU”. *Rivista AIC Associazione italiana costituzionalisti*, 2, 1-15. https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Seminario_AIC_Il%20senso%20della%20pena_Nicotra.pdf
- Palazzo, F. (2015). Giustizia riparativa e giustizia punitiva. In G. Mannozi & G. Lodigiani (A cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (pp. 67-82). Il Mulino.
- Palma, M. (2020). Il difficile rapporto tra le teorie della pena e la realtà carceraria. *Diritto penale e processo*, 10, 1297-1300.
- Pavarini, M. (2012). Lo scopo della pena. In G. Insolera, N. Mazzacova, M. Pavarini, & M. Zanotti (A cura di), *Introduzione al sistema penale* (pp. 436-452). Giappichelli.
- Pietralunga, S., Rossi, C., & Sgarbi, C. (2007). Il reinserimento sociale del detenuto e la partecipazione della comunità civica: modelli di riferimento. *Criminologia*, 2, 129-155.

- Pisati, M. (2022). La giustizia riparativa nell'esecuzione penale: riforma inattuata. *Ius*, 1, 133-176.
- Predescu, O., & Tomiță, M. (2014). Reziliență-Vicimologiei-Justiție Penală sau o succintă introducere în reziliență juridică. *Revista Dreptul*, 4, 228-229.
- Pulitanò, D. (1985). Politica criminale. In G. Marinucci & E. Dolcini (A cura di), *Diritto penale in trasformazione* (pp. 3-51). Giuffrè.
- Roxin, C. (1998). Politica criminale sistema del diritto penale. In S. Moccia (A cura di), *Politica criminale sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato* (pp. 37-56). Edizioni Scientifiche Italiane.
- Ruotolo, M. (2002). *Diritti dei detenuti e Costituzione*. Giappichelli.
- Simon, J. (2008). *Governing through Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*. Oxford University Press. Traduzione italiana: A. De Giorgi (A cura di), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*. Raffaello Cortina editore.
- Vassalli, G. (1967). *Funzioni e insufficienze della pena*. Giuffrè.
- Vassalli, G. (1982). Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni). *Rassegna penale criminale*, 442-462.
- Venturoli, M. (2022). Le conclusioni della commissione Ruotolo: una luce nella direzione del carcere dei diritti. *Diritto penale e processo*, 6, 797-807.
- Tribunale di Sorveglianza di Milano. (2013). Ordinanza di rimessione 12 marzo 2013 (dep. 18 marzo 2013), Pres. Ed est. Fadda. www.pena-lecontemporaneo.it. <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1364318439ts%20milano.pdf>.

